|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 251 del 31/05/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc136424442)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc136424443)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc136424444)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc136424445)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc136424446)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 245 – RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2023

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 22 maggio 2023, ha pronunciato le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 59/2022-2023

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 22 maggio 2023,

a seguito del reclamo n. 59 promosso dalla A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI in data 12/05/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore FILIPPONI DANIELE applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 232 del 09/05/2023.

nella riunione del 22 maggio 2023,

- esaminato il reclamo;

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore FILIPPONI DANIELE la squalifica per 4 gare *“ Per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. “*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI la quale ha sostenuto che nell’occasione il calciatore si sarebbe limitato a protestare senza rivolgere parole irriguardose al direttore di gara ed ha richiesto una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto in quanto, in base a quanto refertato dal direttore di gara - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa *“ ...piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare “ -* risulta che il calciatore abbia rivolto allo stesso soltanto una parola irriguardosa senza mettere in atto altri comportamenti.

 Non risulta quindi che il tesserato sanzionato abbia messo in atto una “*condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara “* di cui all’art. 36 CGS.

La Corte ritiene che il termine “condotta si sostanzi in una modalità complessa costituita da più comportamenti messi in atto da un soggetto, fattispecie ben diversa dall’aver proferito una singola parola irriguardosa.

Tale interpretazione è stata già fatta propria dal giudice sportivo della serie A che nel Comunicato Ufficiale n. 205 dell’1 maggio 2023 ha sanzionato con la squalifica per due gare il calciatore espulso Pinamonti Andrea “ per avere… rivolto ad alta voce un epiteto ingiurioso al Direttore di gara.“

Pertanto alla luce di quanto refertato dall’arbitro la Corte ritiene che la sanzione congrua sia quella indicata nel dispositivo.

PQM

 la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore FILIPPONI DANIELE a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 maggio 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 maggio 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 60/2022-2023

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

nella riunione del 22 maggio 2023,

a seguito del reclamo n. 60 promosso dal sig.TARTABINI EDOARDO in data 16/05/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate inflittatagli dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 232 del 09/05/2023.

nella riunione del 22 maggio 2023,

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- sentito il reclamante nella richiesta audizione;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al calciatore TARTABINI EDOARDO la squalfica per 3 (tre) gare.

Contro tale decisione ha proposto reclamo in proprio il giocatore mediante pec inviata alla segreteria della CSAT in data 16 maggio 2023, chiedendo una riduzione della sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in quanto tardivo, essendo pervenuto alla segreteria della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in data 16 maggio 2023, quando era scaduto il termine previsto dall’art. 76 C.G.S. che indica specificamente che il reclamo deve essere inviato entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione *“ presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale “.*

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal sig. TARTABINI EDOARDO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 22 maggio 2023.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 31 maggio 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/06/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 31/05/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |